

**Interpello n. 954 - 581/04 Prot. n. 2004/185694,  
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e  
Contenzioso.**

**Cooperative - Imposta di bollo su atti costitutivi e  
modificativi.**

In seguito all'istanza di interpello presentata dal Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Livorno in data 16 settembre 2004, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 1, D.P.R. 642, del 1972 circa l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi, ai sensi degli articoli 2523, 2545-novies e 2436 c.c., **la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate** ha espresso, in data 13 gennaio 2005, il parere che qui di seguito si riporta:

*“Preliminarmente si osserva che, per l'imposta di bollo, la copia conforme costituisce autonomo presupposto di imposta rispetto al documento originale (cfr. risoluzione n. 171/E dell'8/8/2003).*

*Infatti, la nota 1 all'articolo 1 della tariffa, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972 dispone che “Per le copie conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale”.*

*Dal chiaro dettato di questa norma emerge che, **salvo le ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge**, le copie conformi sono soggette all'imposta di bollo indipendentemente dal trattamento stabilito per l'originale dell'atto.*

*Con riferimento alle cooperative e agli altri soggetti indicati, l'articolo 19 della tabella dell'imposta di bollo, stabilisce l'esenzione in modo assoluto per “atti costitutivi e modificativi, (...), ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti”.*

*Ciò posto, **le cooperative sono soggette all'imposta di bollo per “domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per ciascuna domanda, denuncia o atto...”** nella misura di € 50,00 <sup>1</sup>. Le cooperative, infatti, sia agli effetti civilistici che a quelli fiscali, sono trattate, per quanto non diversamente disposto, come le società di capitali; di conseguenza l'imposta si applica nella misura determinata, in generale, per queste ultime.”*

---

<sup>1</sup> Ndr: a decorrere dal 1° febbraio 2005, tale importo è fissato in 65.00 euro.